

NOTE

Il *Libretto di centrale* è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

È prescritta l'adozione di un nuovo *Libretto di centrale* in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il *Libretto di centrale* deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del *Libretto di centrale*, devono essere effettuate da:

- scheda 2, il proprietario o l'amministratore;
- scheda 3, il proprietario o l'amministratore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
- scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
- scheda 10, nel caso di verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la scheda;
- scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- scheda 12, deve essere compilata dal proprietario o dall'amministratore o dal terzo responsabile (quando esista).

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11, comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il *Libretto di centrale*, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il *Libretto di centrale* può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico.